

## **La vincolatività del provvedimento di condanna dell’Autorità garante successivamente alla direttiva sul *private enforcement* (Direttiva 2014/104/UE)\*<sup>1</sup>**

SOMMARIO: 1. Diritto della concorrenza e realizzazione del mercato interno. – 2. I principi dell’articolo 9. – 3. La lettura congiunta dell’articolo 9 e dei considerando 34 e 35. – 4. L’impegno degli Stati ad assicurare l’esercizio dell’azione di risarcimento. La violazione del primo e del secondo comma dell’art. 9. – 5. Cooperazione e rinvio pregiudiziale.

### **1. Diritto della concorrenza e realizzazione del mercato interno.**

L’esame che segue riguarda l’articolo 9 della direttiva “*private enforcement*”, dal titolo “Effetto delle decisioni nazionali”, che appartiene al capo III (“Effetto delle decisioni nazionali, termini di prescrizione e responsabilità in solido”) e i due “considerando” - 34 e 35 della direttiva - che, per la natura che rivestono, rappresentano la motivazione della norma in questione. La lettura dei considerando, d’altra parte, è indispensabile per comprendere la stessa *ratio* della direttiva nel quadro di quel diritto primario dell’Unione, che rappresenta la base giuridica della direttiva. Base giuridica è non solo il diritto della concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE, per cui la base giuridica è l’art. 103 TFUE che prevede l’emanazione di regolamenti e direttive “utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati da dette norme”), ma il diritto relativo alla realizzazione del mercato interno (artt. 26 TFUE, par. 2 TFUE, per cui la base giuridica è l’art. 114).

La direttiva ha ad oggetto (in questi termini è il titolo) le “violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea”, equiparando, fin dal titolo, le violazioni nazionali che abbiano una rilevanza nell’Unione o “comunitaria” (ma non quelle esclusivamente nazionali, che non pregiudichino le relazioni fra gli Stati membri) a quelle di diritto UE. Il parallelismo delle violazioni, che ha la conseguenza di modificare la legge 287/1990 (legge di delegazione europea 2014, 9.7.2015, n. 114, art. 2 1° co. lett. a; art. 17 schema d.lgs. di recepimento, che modifica l’art. 1, 2° co. legge 287/1990) è uno degli elementi fondamentali della direttiva, più volte richiamato nelle disposizioni e nei considerando.

---

<sup>1</sup>\* Relazione tenuta dal Prof. Bruno Nascimbene al corso di formazione interdistrettuale della Scuola Superiore della Magistratura, struttura territoriale del Distretto di Milano, 14.11.2016, “L’accertamento delle violazioni e dei danni da illecito antitrust”. Sono state aggiunte alcune note essenziali ed apportati alcuni aggiornamenti, alla luce del d.lgs.19.1.2017, n.3 di attuazione della direttiva 2014/104/UE.

Una disciplina armonizzata delle norme, anzi, di “determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale” (in questi termini è il titolo) ha, comunque, un’incidenza diretta (o anche solo indiretta) sul corretto funzionamento del mercato interno. Di qui la necessità di una doppia base giuridica. Un’impresa che è stabilita ed opera in Stati membri diversi (afferma il considerando 8) è soggetta a norme procedurali diverse che incidono sulla misura in cui può essere considerata responsabile di una violazione del diritto della concorrenza. Un’applicazione disomogenea non solo può rivelarsi un vantaggio concorrenziale per un’impresa che ha violato l’art. 101 o l’art. 102 TFUE, ma può favorire o disincentivare, a seconda delle norme e prassi nazionali, l’impresa che decide di stabilirsi o di fornire beni o servizi in un determinato Stato, a seconda delle modalità e dell’intensità con cui il diritto al risarcimento del danno è riconosciuto dalle norme UE, creando quel *forum shopping* per il danneggiato che deve invece essere evitato. Le differenze di esercizio di tale diritto determinano incertezze e pregiudicano l’esercizio effettivo di quel diritto.

## 2. I principi dell’articolo 9.

Per comprendere l’art. 9, la cui formulazione - almeno nella versione italiana - non brilla per chiarezza, bisogna tenere conto di alcuni principi.

a) Gli artt. 101 e 102, che siano applicati a livello pubblicistico o privatistico, devono esserlo, comunque, in modo da garantire la massima efficacia: la concorrenza, nel mercato interno, non deve essere distorta.

b) Le due norme, direttamente applicabili, sono intese come di “ordine pubblico” (in questi termini è il considerando 1), imponendo obblighi precisi non solo ai giudici nazionali, ma anche alle autorità nazionali che sono competenti in virtù del decentramento previsto dal regolamento n. 1/2003 (“concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [101] e 82 [102] del trattato”), in particolare dall’art. 5 che disciplina, appunto, le competenze delle autorità garanti nazionali.

c) Il principio generale di leale cooperazione, previsto in generale dall’art. 4 par. 3 TUE e, in particolare, dall’art. 19 TUE sulle funzioni esercitate dai giudici nazionali, rappresenta un elemento imprescindibile per definire diritti ed obblighi del *private enforcement*. Commissione europea e autorità nazionali ne assicurano, a livello pubblicistico, l’applicazione. Ma sono le autorità giudiziarie nazionali che svolgono un ruolo “di pari importanza [...] nell’applicazione delle regole di concorrenza”, così garantendo la “applicazione a livello privatistico” (in questi termini è il considerando 3). L’art. 19 TUE, congiuntamente all’art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, deve garantire, d’altra parte, ai singoli (persone fisiche e giuridiche, consumatori; imprese, comprese quelle pubbliche e quelle cui gli Stati hanno accordato diritti speciali o esclusivi *ex art. 106 TFUE*; autorità pubbliche) dei mezzi di ricorso procedurali efficaci.

Per quanto diverse siano le procedure negli Stati membri, essi devono conformarsi ai noti principi di equivalenza e di effettività cui la direttiva dedica una norma *ad hoc* (art. 4, “Principi di efficacia e di equivalenza”).<sup>2</sup> Le norme nazionali non devono essere né formulate né applicate *a)* in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio del diritto al risarcimento del danno garantito dal diritto UE; *b)* in modo meno favorevole rispetto alle norme applicabili ad azioni nazionali simili.

*d)* Direttiva e regolamento n. 1/2003 devono ricevere un’applicazione coerente e congiunta. Il risarcimento del danno è conseguente, come si è detto, non solo alle violazioni delle norme UE sulla concorrenza ma, in virtù dell’applicazione parallela degli artt. 101 e 102 rispetto alle norme nazionali sulla concorrenza (sancita dall’art. 3, par. 1 del regolamento), l’autorità nazionale applica, oltre alle norme nazionali, anche quelle di diritto UE. Non si tratta di qualunque violazione di norme, ma solo di quelle che incidono sul commercio tra Stati membri ai sensi dell’art. 101 o dell’art. 102 TFUE. Un’autorità nazionale o un giudice nazionale che applica le norme nazionali in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese, pratiche concordate *ex art.* 101 TFUE che possono pregiudicare il commercio fra Stati, deve applicare “anche” l’art. 101 (o “anche” l’art. 102 quando si tratta di sfruttamento abusivo di posizione dominante). Questo parallelismo è la conferma del coordinamento fra norme ed autorità nazionali.

*e)* Se è vero che il diritto della concorrenza è caratterizzato da asimmetria informativa e che deve realizzarsi una cooperazione fra autorità UE (Commissione in particolare) e autorità nazionali (giudici, autorità garanti), il diritto ad ottenere la c.d. divulgazione delle prove (capo II, artt. 5-8) deve essere garantito agli attori di un’azione di risarcimento, poiché questi, assai spesso, non dispongono di elementi di prova che sono nella disponibilità della controparte o di terzi. Parità di diritto alla divulgazione deve comunque essere riconosciuta anche al convenuto e la Commissione, o le autorità nazionali alle quali venga ordinato dal giudice nazionale di divulgare le prove, devono adempiere, nel rispetto della cooperazione disposta dal diritto UE (si veda il considerando 15).

### **3. La lettura congiunta dell’articolo 9 e dei considerando 34 e 35.**

I rilievi svolti dovrebbero consentire un migliore inquadramento e una migliore comprensione del tema qui in esame. L’art. 9 della direttiva va letto, dunque, congiuntamente ai considerando 34 e 35.

---

<sup>2</sup> Su questo principio, in materia di concorrenza, afferma la Corte di giustizia che esso “riveste un carattere particolarmente essenziale” qualora, come avviene in materia di concorrenza, “le autorità comunitarie e nazionali siano chiamate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Trattato mediante un esercizio coordinato delle rispettive competenze” (sentenza 22.1.2002, causa C-94/00, *Roquette Frères*, punto 32).

Il primo rilievo riguarda l'ambito di applicazione. Le decisioni nazionali, i cui effetti consistono nel legittimare un'azione per il risarcimento del danno, sono o di un'autorità garante o di un giudice che le ha giudicate (il "giudice del ricorso", così definito all'art. 2, punto 10). Devono essere definitive, quindi non più impugnabili o, se impugunate con "ricorso", le decisioni giurisdizionali devono essere definitive (vedi art. 2, punto 10). La caratteristica di definitività non dipende esclusivamente dal diritto UE (la definizione è nell'art. 2, punto 10 cit.) ma anche dal diritto nazionale. Tale decisione, dell'autorità (nazionale) o del giudice (nazionale) deve contenere la constatazione di una violazione delle norme nazionali sulla concorrenza e dell'art. 101 o 102 TFUE, applicate nello stesso caso e, dunque, in parallelo.

La constatazione, precisa l'art. 9, deve essere "definitivamente accertata" o (precisa il considerando 34) "inconfutabilmente accertata". Questa è la premessa dell'azione di risarcimento del danno, la violazione non potendo più essere "rimessa in discussione", almeno per quanto riguarda alcuni suoi elementi essenziali: *a*) la natura della violazione, *b*) la sua portata materiale, personale, temporale, territoriale (in questi termini è il considerando 34). La preoccupazione, più volte espressa nella direttiva, che si realizzi una applicazione efficace e coerente delle norme UE, si manifesta anche nel richiamo alla cooperazione necessaria, prevista dal regolamento 1/2003, fra Commissione e autorità nazionali (art. 11). Una decisione, proprio perché definitiva, deve essere il frutto di questa cooperazione e collaborazione. La Commissione fornisce copia dei documenti relativi alle infrazioni (ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 29, par. 1, regolamento 1/2003); le autorità nazionali informano la Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della misura formale di indagine e, al più tardi, trenta giorni prima dell'adozione di una decisione volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria (le autorità, precisa l'art. 11, par. 4, richiamato dal considerando 34, "forniscono alla Commissione una presentazione del caso in questione, la decisione prevista o, in sua mancanza, qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta"). Il principio delle competenze parallele, che fa prevalere comunque la Commissione qualora intenda promuovere, in luogo dell'autorità nazionale, il procedimento (art.11, par.6), va tenuto presente poiché il suo rispetto condiziona l'efficacia e (si ritiene) anche la validità della decisione nazionale, altrimenti "viziata". Perché la direttiva qui in esame sia rispettata, non è sufficiente conformarsi alla stessa, ma anche al regolamento 1/2003 che dispone una stretta cooperazione con la Commissione. La violazione del procedimento che deve essere seguito ai fini dell'accertamento è un possibile oggetto di esame da parte del giudice del ricorso. Vi è una equivalenza fra violazione, accertata, delle norme UE e violazione, accertata, delle norme nazionali (violazione delle seconde e "anche" delle prime, afferma il considerando 10, e nello stesso senso si esprime il considerando 34). L'art. 9, d'altra parte, afferma che l'azione di risarcimento può

essere proposta “ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza”.

#### **4. L’impegno degli Stati ad assicurare l’esercizio dell’azione di risarcimento. La violazione del primo e del secondo comma dell’art. 9.**

Altro profilo che conferma la ricorrente preoccupazione del legislatore dell’Unione quanto a coerenza ed effettività è l’impegno che gli Stati si assumono perché, una volta che la violazione sia definitivamente accertata, sia possibile, senza ostacoli, l’esercizio dell’azione di risarcimento. L’obbligo di risultato, tipico di un atto quale è la direttiva, è contenuto nell’espressione del 1° e 2° comma dell’art. 9: gli Stati membri “provvedono affinché” alla violazione possa seguire l’azione. Una verifica sul corretto adempimento da parte degli Stati che recepiscono la direttiva è d’obbligo, anche per evitare distorsioni della concorrenza fra Stati nel caso in cui il recepimento sia diverso (sull’obbligo di recepimento, entro il 27.12.2016, dispone l’art. 21). Il decreto 19 gennaio 2017, n. 3,<sup>3</sup> di attuazione della direttiva 2014/104/UE all’articolo 7 sembra correttamente recepire quanto disposto dall’art. 9.

Il 2° comma dell’art. 9 della direttiva si è detto, prevede il medesimo impegno, nell’ipotesi in cui la decisione definitiva sia adottata in uno Stato membro diverso da quello in cui viene promossa l’azione di risarcimento del danno. L’effetto della decisione dell’autorità o del giudice del ricorso è diverso, poiché l’accertamento della violazione non è, di per sé, automatico o inconfutabile. E’ affermato un impegno degli Stati a considerare tale violazione, “conformemente al rispettivo diritto nazionale” (che quindi va ad integrare la norma UE) “almeno a titolo di prova *prima facie*, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza”. L’impegno degli Stati è, anche, a valutare tale prova (“possa, se del caso, essere valutata”, afferma la norma) insieme ad altri elementi di prova presentati dalle parti.

La violazione deve essere considerata definitivamente accertata se è contenuta in decisioni dell’autorità garante nazionale o del giudice del ricorso (decisione passata in giudicato). L’autore della violazione, se le decisioni sono di autorità o giudici nazionali, non può dare prova contraria della natura (o del tipo) della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale, territoriale. Il nesso di causalità dell’esistenza del danno e la sua quantificazione restano di esclusiva competenza del giudice nazionale (l’art. 7 del d.lgs. 3/2017 non menziona la quantificazione, cui si riferisce invece il considerando 34, malgrado il riferimento

---

<sup>3</sup> Consultabile al seguente indirizzo: <<http://www.infoparlamento.it/wp-content/uploads/2017/01/Dlgs-19-gennaio-2017-n.-3-Risarcimento-danno.pdf>>

contenuto nella relazione illustrativa allo schema di decreto di d.lgs.;<sup>4</sup> sulla quantificazione dispone l'art. 17 direttiva).

La decisione nazionale viene assimilata a quella della Commissione che, ai sensi dell'art. 16 Regolamento 1/2003, ma ancora prima, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia,<sup>5</sup> si impone alle autorità garanti e ai giudici nazionali. Autorità e giudici non possono prendere decisioni in contrasto con quelle della Commissione, poiché deve essere assicurata una applicazione uniforme del diritto UE. La Corte di giustizia ebbe occasione di affermare il principio di prevalenza del diritto UE anche con riferimento alle decisioni dell'Autorità nazionale: questa (nello specifico, si trattava della AGCM) deve, non diversamente da qualsiasi organo dello Stato, "disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario".<sup>6</sup>

La prova contraria, viceversa, può essere data quando la decisione dell'autorità garante o la decisione del giudice sia di un altro Stato membro: il valore di una presunzione relativa è attribuita anche in sede di recepimento, il legislatore nazionale non usando l'espressione *prima facie*, ma limitandosi ad affermare che tale decisione costituisce "prova" valutabile insieme ad altre prove. La relazione precisa che "il valore di prova ("*prima facie*") [è] attenuato rispetto alla previsione del comma" relativo alla decisione nazionale.

In questo senso interessante sarà esaminare le soluzioni adottate dai diversi Stati membri. Potrebbe essere stata adottata anche la soluzione dell'effetto vincolante (quello dell'art. 9, par. 1 direttiva), non già quello della prova *prima facie*, prospettata come soluzione minima: "almeno a titolo di prova *prima facie*" prevede il par. 2 dell'art. 9 (in alcuni Stati membri, come in Germania, la vincolatività di queste decisioni potrebbe già essere prevista nell'ordinamento nazionale).<sup>7</sup> Il carattere non vincolante delle decisioni provenienti da altri Stati membri suscita perplessità, perché il principio di reciproca fiducia fra gli Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici è elemento essenziale per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cfr. art. 3, par. 2 TUE e art. 67 TFUE). Il riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia civile è espressamente previsto dal Trattato (art. 67, par. 3 e par. 4; art. 81, par. 2, lett. a; art. 81, par. 1 e par. 2 TFUE). Riconoscimento reciproco e fiducia reciproca sono complementari, il primo fondandosi sulla fiducia che esiste fra gli Stati in merito al rispetto, da parte di

---

<sup>4</sup> Consultabile al seguente indirizzo:  
<<http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0350.pdf&leg=XVII#pagemode=none>>

<sup>5</sup> Sentenza 14.12.2000, causa C-344/98, *Masterfoods Ltd*, punto 52.

<sup>6</sup> Sentenza 9.9.2003, causa C-198/01, *CIF*, punto 49; il contrasto si poneva, nello specifico, rispetto all'art. 81 TCE (poi 101 TFUE), non a una decisione.

<sup>7</sup> L'espressione *prima facie* è usata, in generale, nelle versioni linguistiche della direttiva; nella lingua tedesca è usato il sostantivo *Anscheinsbeweis*, equivalente a prova *prima facie*. Su questo istituto, nel diritto tedesco, M. De Cristofaro, *Onere probatorio e disciplina delle prove quale presidio di efficienza del private antitrust enforcement*, in AIDA, Annali italiani XXIV, 2015, p. 116.

ciascuno, del diritto dell'Unione.<sup>8</sup> Il Regolamento 1215/2012, Bruxelles I *bis* del 12.12.2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si fonda, appunto, sulle norme che prevedono la cooperazione in materia civile e si inquadra nel contesto generale della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, migliorando il funzionamento del mercato interno. La realizzazione del mercato interno, considerate le difficoltà nell'armonizzare le legislazioni nazionali e adottare, dunque, norme comuni, è stata possibile proprio in virtù, e grazie al mutuo riconoscimento, che ha consentito i progressi utili al processo di integrazione europea.<sup>9</sup>

La diversità di soluzioni fra decisioni nazionali e decisioni di altri Paesi membri suscita, dunque, perplessità, poiché si sarebbe dovuto riconoscere efficacia vincolante anche a queste ultime. La proposta di direttiva della Commissione,<sup>10</sup> d'altra parte, non prevedeva tale differenziazione, ritenendo opportuna un'assimilazione delle decisioni delle autorità garanti a quelle della Commissione. La versione attuale dell'art. 9 nasce da un compromesso, raggiunto in seno alla Presidenza del Consiglio dell'Unione. Dopo aver precisato che l'obiettivo della proposta era di "evitare contraddizioni nell'applicazione delle disposizioni del trattato e aumentare l'efficacia delle azioni per il risarcimento del danno impedendo che fossero rimesse in discussione le infrazioni del diritto della concorrenza stabilite da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso", si afferma che "al fine di ottenere il più ampio accordo possibile, il compromesso della presidenza elimina gli effetti vincolanti a livello transnazionale delle decisioni nazionali e obbliga gli Stati membri unicamente ad accettarle come mezzo di prova, in linea con le norme procedurali nazionali applicabili". Si è trattato di una soluzione che ha voluto evitare ostacoli in sede di approvazione del testo in discussione.<sup>11</sup>

La cautela - giustificata dalla diversità del giudizio di cognizione del giudice chiamato a decidere sulle decisioni delle autorità - non sembra una ragione sufficiente a derogare al mutuo riconoscimento. Neppure sembra una ragione sufficiente la necessità di evitare una violazione dei diritti di difesa e dell'equo processo qualora non siano garantiti nel procedimento avanti a un giudice di un altro Stato membro, in conformità all'articolo 47 Carta UE e all'articolo 6 CEDU.

---

<sup>8</sup> Cfr. il parere della Corte di Giustizia, 18.12.2014, 2/13, punti 191-194. Al riguardo si veda: I. Anrò, *Il parere 2/13 della Corte di giustizia sul progetto di accordo di adesione dell'Unione europea alla CEDU: una bocciatura senza appello?*, 22.12.2014, Eurojus.it, consultabile al seguente indirizzo: < <http://rivista.eurojus.it/il-parere-213-della-corte-di-giustizia-sul-progetto-di-accordo-di-adesione-dellunione-euro-pea-alla-cedu-una-bocciatura-senza-appello>>.

<sup>9</sup> Cfr. M. Mostl, *Preconditions and Limits of Mutual Recognition*, in *CMLR*, 2010, p. 405 ss.

<sup>10</sup> Cfr. la proposta COM(2013) 404 dell'11.6.2013, p. 17 s. e l'art. 9 della stessa (composto da un solo comma, anziché due come nella direttiva). La Commissione assimila le decisioni ricordando quanto disposto dall'art. 16 Regolamento 1/2003.

<sup>11</sup> Cfr. il doc. del Consiglio del 27.11.2013 (29.11). Fascicolo interistituzionale 2013/0185 (COD), RG 43-JUSTICIV 261, CODEL 2515.

L'obiezione sarebbe proponibile anche nell'ipotesi di procedimento giudiziario avanti al giudice del medesimo Paese dell'autorità garante. Si sarebbe potuta prevedere la vincolatività di tutte le decisioni, purché soggette a un sindacato pieno, anche di merito, del giudice dello Stato membro (legittimato quindi a esaminare e riformare, in fatto e in diritto, la decisione dell'autorità garante). Il diritto di difesa del soggetto danneggiato sarebbe stato, così, assicurato. La preoccupazione di assicurare tale diritto emerge nella relazione illustrativa dello schema di d.lgs. A fronte di una limitazione delle facoltà probatorie del convenuto nel giudizio di risarcimento del danno, si osserva che essa è "compatibile con i principi costituzionali in materia di diritto di difesa, poiché la *sostanziale* limitazione dei poteri processuali della parte convenuta che non può dare prova contraria" della violazione (accertata in via definitiva) "va coordinata con la prima garanzia giurisdizionale accordata all'autore della violazione nei confronti dei provvedimenti sanzionatori dell'autorità". La relazione precisa che tali provvedimenti possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo, chiamato, a sua volta, ad esercitare un adeguato controllo giurisdizionale. Un altro argomento a favore di una disciplina unica per le decisioni nazionali e per quelle degli Stati membri potrebbe essere rinvenuta nella disciplina del regolamento Bruxelles I *bis*, potendo esservi ricondotto il contenzioso *antitrust*, non solo quello relativo alle azioni di risarcimento del danno conseguenti alla violazione, alla materia civile e commerciale. La natura pubblicistica dell'accertamento della violazione viene ritenuta prevalente, al punto da qualificarla come "materia amministrativa", esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento (art. 1, par. 1).<sup>12</sup>

## 5. Cooperazione e rinvio pregiudiziale.

---

<sup>12</sup> Sembra opportuno ricordare che secondo il regolamento (art. 1, par 1) è ininfluenza la natura dell'organo giurisdizionale che pronuncia la sentenza e che la Corte di Giustizia (23.10.2014, causa C-302/13, *FlyLAL*, punti 29, 38; cfr. anche: conclusioni dell'avvocato generale Kokott in detta causa, punti 45-48; conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen, causa C-352/13, CDC Perossido di idrogeno, punto 33), ritiene che rientri nel "sistema Bruxelles I" "un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione". Cfr. anche la proposta di direttiva COM(2013) cit., p. 6, che menziona espressamente il regolamento 44/2001, poi sostituito dal regolamento 1215/2012 (*ivi* il riferimento ad altri regolamenti e direttive, in materia *antitrust*, come il regolamento 864/2007, c.d. Roma II, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali). Cfr. inoltre i rilievi di F. Salerno, *Giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, 4<sup>a</sup>, Padova, 2015, p. 59; C. Fratea, *Il private enforcement del diritto della concorrenza dell'Unione europea*, Napoli, 2015, p. 111 s.



Le questioni aperte non sono poche, ma si deve confidare nella cooperazione fra giudice nazionale e Commissione secondo le indicazioni contenute nella comunicazione (2004/C 101/04) della Commissione “relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE”, ove fra l’altro si richiama il principio di leale collaborazione e si prevede l’intervento della Commissione come *amicus curiae* nel procedimento nazionale.<sup>13</sup> Si deve altresì confidare nella cooperazione che la stessa direttiva, art. 9, par. 3, lascia impregiudicata (e altro non potrebbe essere), il giudice nazionale essendo sempre legittimato a chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia *ex art. 267* TFUE.

---

<sup>13</sup> Cfr. *GUUE* C101 del 27.4.2004; in particolare il punto 15 e, sul ruolo della Commissione come *amicus curiae*, punto 17 ss.